

AUTOMOBILE CLUB MOLISE

REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB MOLISE

Triennio 2020 / 2022

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.

2) Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell'Automobile Club, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013 ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196, e successive modificazioni.

Art. 2
(Durata, decorrenza e modifiche)

1) Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2022. Esso può essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3
(Obiettivi generali)

1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio sui costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.

2) Ai predetti fini, secondo le specifiche indicazioni di cui ai successivi articoli, l'Ente realizza il progressivo miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio ed incrementa il patrimonio netto in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4

(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

1) Nel triennio 2020/2022, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri straordinari e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico, deve attestarsi su valori positivi.

Sezione II

Riduzione dei costi della produzione

Art. 5

(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

1) Nel triennio 2020/2022, sono mantenute riduzioni dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in misura non inferiore, per ciascuno degli esercizi interessati, alla percentuale del 10% rispetto ai costi sostenuti nelle stesse voci nell'anno 2010, con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di scostamento o di mancato raggiungimento a consuntivo della percentuale di riduzione prevista per ciascuno degli esercizi interessati, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione del budget annuale allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio programmati.

2) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

3) Sono inoltre escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese comunque concernenti l'attuazione del progetto in corso di liquidazione dell'Automobile Club Isernia e conseguente estensione territoriale dell'Automobile Club Molise all'intero territorio regionale.

Art. 6

(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)

1) Nell'ambito delle "spese per prestazioni di servizi", di cui alla voce B7) del conto economico, il totale delle spese relative a studi e consulenze, mostre, convegni e rappresentanza, nonché quelle per acquisto, noleggio e impiego di autovetture, le spese per missioni o trasferte e quelle per la formazione del personale dipendente sono ridotte, per ciascun esercizio del triennio 2020/2022, in misura complessivamente non inferiore al 10% del totale dei costi complessivi sostenuti agli stessi titoli nell'anno 2010. Sono escluse dalla riduzione le spese per le missioni / trasferte sostenute per gli Organi e per il personale per convocazioni istituzionali (Assemblee, Consigli, Comitati, Convocazioni ACI). Ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto delle prestazioni di servizi destinate alla vendita nonché della quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di Amministrazioni o Organismi esterni all'Ente. I risparmi conseguiti concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.

2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2013. Sono fatti salvi gli adeguamenti decisi dall'Automobile Club d'Italia, ai quali si fa riferimento anche per il personale dell'Automobile Club.

3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, sono ridotte, per ciascun esercizio del triennio 2020/2022, nella misura del 5% rispetto ai costi sostenuti allo stesso titolo nell'anno 2010.

Art. 7

(Spese per il personale)

1) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9), devono essere inferiori, nella misura del 5%, rispetto a quelle sostenute nella stessa voce nell'anno 2010.

2) Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma 1 gli eventuali adeguamenti contrattuali economici derivanti o dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto per il triennio 2009-2012, 2013-2015, 2016-2018, 2019-2021 ove dovessero intervenire previsioni normative di sblocco dei rinnovi, o derivanti dall'applicazione dei CCI di ACI che prevedono possibilità incrementi di retribuzione / indennità a favore dei dipendenti e/o dei Direttori/Responsabili.

Art. 8

(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

1) Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo, rimane invariata la disposizione relativa alla riduzione del 10% del compenso spettante per l'indennità di carica al Presidente dell'Automobile Club, così come prevista dall'ACI e per i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri.

2) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.

Sezione III

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9

(Destinazione dei risparmi sulle spese)

1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Art. 10

(Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa)

1) L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore e al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.

SCHEDA DEL PROVVEDIMENTO

L'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n.101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013, reca disposizioni specifiche in materia di personale, organizzazione e contenimento della spesa per gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi Organismi nazionali e gli Enti aventi natura associativa.

In particolare il citato comma 2 bis prevede che i suddetti Organismi ed Enti si adeguino, con propri regolamenti, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III ed ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

Gli Automobile Club rientrano nel perimetro di applicazione della disposizione in quanto, come è noto, non concorrono a costituire il Conto Economico Consolidato della Pubblica Amministrazione e non sono pertanto ricompresi nell'apposito elenco annualmente predisposto dall'ISTAT.

A tenore della norma *de qua*, l'Automobile Club è dunque tenuto, in tema di spending review, ad adeguarsi ai principi generali della legislazione vigente, non essendo invece soggetto, in ragione delle sue peculiarità di ente pubblico associativo ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato, all'applicazione puntuale delle singole e specifiche disposizioni normative che disciplinano la materia.

Pertanto, in ottemperanza al citato disposto normativo, è stato predisposto l'allegato testo del "Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n.125" che viene sottoposto al Consiglio Direttivo ai fini della relativa approvazione.

Il Regolamento stabilisce i criteri ed i principi generali di gestione e prevede specifiche misure ed obiettivi per la riduzione delle diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia di personale, oltre che vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili, con riferimento ad un arco temporale pluriennale per il triennio 2020 / 2022.

La riduzione dei costi, di cui tener conto ai fini del rispetto della razionalizzazione e contenimento della spesa rispetto all'anno 2010, per ciascun anno del triennio 2020/2022, così come per il triennio precedente, calcolata tenuto conto della specificità dell'Ente e dei costi non riferiti a corrispondenti voci di ricavo, deve essere pari ad almeno € 1.650,28, arrotondata ad € 1.650. Tale somma andrà destinata al miglioramento dei saldi di bilancio.